

Discariche di rifiuti

L'Unione europea prevede severe prescrizioni tecniche per i rifiuti e le discariche, al fine di prevenire e ridurre, per quanto possibile, le ripercussioni negative sull'ambiente risultanti dalle discariche di rifiuti.

ATTO

Direttiva [1999/31/CE](#) del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti [[Cfr atti modificativi](#)].

SINTESI

La direttiva mira a prevenire o a ridurre le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare sulle acque superficiali, sulle acque freatiche, sul suolo, sull'atmosfera e sulla salute umana, risultanti dalle discariche di rifiuti.

La proposta specifica le diverse categorie di rifiuti (rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi e inerti) e si applica a tutte le discariche definite come un'area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra. Le discariche sono classificate in tre categorie:

- discariche per rifiuti pericolosi;
- discariche per rifiuti non pericolosi;
- discariche per rifiuti inerti.

Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva:

- lo spandimento di fanghi (compresi i fanghi di fogna e i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio);
- l'uso di rifiuti inerti in lavori di accrescimento e ricostituzione nelle discariche;
- il deposito di terra non inquinata o di rifiuti inerti non pericolosi, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali nonché dallo sfruttamento di cave;
- il deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo.

Viene definita una procedura uniforme di ammissione dei rifiuti allo scopo di evitare ogni pericolo:

- i rifiuti devono essere trattati prima di essere collocati a discarica;
- i rifiuti pericolosi che corrispondono ai criteri della direttiva devono essere destinati ad una discarica per rifiuti pericolosi;
- le discariche per rifiuti non pericolosi devono essere utilizzate per i rifiuti urbani e per i rifiuti non pericolosi;
- le discariche per rifiuti inerti sono riservate esclusivamente ai rifiuti inerti.

Non sono ammessi in una discarica i seguenti rifiuti:

- i rifiuti liquidi;
- i rifiuti infiammabili;
- i rifiuti esplosivi o ossidanti;
- i rifiuti infettivi provenienti da cliniche o ospedali;
- i pneumatici usati, salvo eccezioni;
- tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti nell'allegato II.

La direttiva stabilisce una procedura per la concessione dell'autorizzazione di gestire una discarica. La domanda di autorizzazione deve contenere le informazioni seguenti:

- l'identità del richiedente ed eventualmente del gestore;
- la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare;
- la capacità prevista della discarica;
- la descrizione del sito;
- i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- i piani per il funzionamento, la sorveglianza ed il controllo;
- il piano per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura;
- la garanzia finanziaria del richiedente;
- ove occorra, una valutazione dell'impatto ai sensi della direttiva [85/337/CEE](#) del Consiglio, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le discariche esistenti possano rimanere in funzione solo se applicano quanto prima le disposizioni della direttiva.

Ogni tre anni gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione in merito all'attuazione della direttiva.

Sulla base di tali relazioni la Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'attuazione della direttiva . (cfr. in appresso "Atti connessi").

RIFERIMENTI

Atto	Data di entrata in vigore	Data limite di trasposizione negli Stati membri	Gazzetta ufficiale
Direttiva 1999/31/CE			
16.07.1999	16.07.2001	GU L 182 del 16.07.1999	
Atto(i) modificatore(i)	Data di entrata in vigore	Data limite di trasposizione negli Stati membri	Gazzetta ufficiale
Regolamento (CE) n. 1882/2003			
20.11.2003	-	GU L 284 del 31.10.2003	

ATTI COLLEGATI

Informazioni relative alle isole e agli insediamenti isolati esonerati dagli Stati membri in forza dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sulle discariche [Gazzetta ufficiale C 316 del 13.12.2005].

Decisione [2003/33/CE](#) del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva [1999/31/CE](#) [Gazzetta ufficiale L 11 del 16.01.2003].

Decisione [2000/738/CE](#) della Commissione, del 17 novembre 2000, relativa al questionario che serve da base alle relazioni degli Stati membri sull'applicazione della direttiva [1999/31/CE](#), concernente l'ammissione dei rifiuti nelle discariche [Gazzetta ufficiale L 298 del 25.11.2000]

Relazioni

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 19 luglio 2006, sull'attuazione della legislazione comunitaria relativa ai rifiuti: direttiva [75/442/CEE](#) relativa ai rifiuti, direttiva [91/689/CEE](#) relativa ai rifiuti pericolosi, direttiva [75/439/CEE](#) concernente gli oli usati, direttiva [86/278/CEE](#) sui fanghi di depurazione, direttiva [94/62/CE](#) sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, direttiva [1999/31/CE](#) relativa alle discariche di rifiuti nel periodo 2001-2003 [[COM\(2006\)406](#) def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Secondo quanto è emerso dalla relazione, vari Stati membri hanno sfruttato le possibilità di deroga offerte dalla direttiva per alcuni rifiuti o scarichi (ad esempio nel caso di siti isolati e di depositi sotterranei). In alcuni paesi molte discariche di rifiuti non pericolosi o di inerti dovranno essere rimodernate o chiuse da qui al 2009 per conformarsi alla direttiva. La maggior parte degli Stati membri ha adottato criteri per l'accettazione dei rifiuti nelle discariche e dispone di una strategia nazionale di riduzione della frazione biodegradabile dei rifiuti conferita in discarica. La Commissione ha avviato diversi procedimenti d'infrazione per la presenza di discariche abusive o perché gli Stati membri non avevano provveduto a verificare che tutti gli operatori delle discariche presentassero dei piani di accrescimento entro luglio 2002.

Relazione della Commissione, del 30 marzo 2005, sulle strategie nazionali per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva [1999/31/CE](#) relativa alle discariche di rifiuti [[COM\(2005\) 105](#) - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Nel gennaio 2004 la Commissione ha ricevuto le strategie nazionali di dodici Stati membri (Irlanda e Spagna non hanno presentato la propria strategia, mentre la strategia della Finlandia è stata presentata troppo tardi per essere inserita nella presente relazione). Il Belgio e il Regno Unito hanno presentato la propria strategia su base regionale. Per contro, i dieci nuovi Stati membri erano tenuti a presentare la propria strategia dopo l'adesione.

La relazione evidenzia che la promozione del compostaggio, del riciclo della carta e del recupero di energia sono presenti in tutte le strategie. Nella maggior parte delle di esse si sottolinea l'importanza di separare alla fonte i rifiuti organici per ottenere composti di buona qualità. La quantità di dettagli contenuti nelle strategie e le misure finalizzate a raggiungere gli obiettivi variano notevolmente. Alcuni Stati membri hanno optato per misure giuridicamente cogenti, mentre altri hanno preferito misure volontarie ed incentivi. Dopo l'analisi delle strategie non è chiaro se gli Stati membri, che non hanno ancora raggiunto gli obiettivi di riduzione delle discariche, saranno in grado di farlo. Apparentemente saranno necessari ulteriori sforzi perché ciò avvenga.